



PROVINCIA DI VERONA

Verbale n. 36 del 22 settembre 2005

GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 193

L'anno duemilacinque addì ventidue del mese di settembre alle ore 9.00 in Verona, nella solita sala delle adunanze, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta provinciale, si è riunita la Giunta provinciale

Sono presenti:

no	1 - MOSELE ELIO	Presidente
si	2 - PASTORELLO ANTONIO	Vice Presidente
si	3 - BENDINELLI DAVIDE	Assessore
no	4 - MARTELLETTO ALBERTO	Assessore
si	5 - TEZZA MARIA LUISA	Assessore
no	6 - BRAGANTINI MATTEO	Assessore
si	7 - CODOGNOLA GIOVANNI	Assessore
si	8 - COLETTI LUCA	Assessore
si	9 - BRUNELLI DIONISIO	Assessore
si	10 - SEBASTIANO LUCA	Assessore
si	11 - ZAMPIERI VIRGILIO	Assessore
si	12 - CAMPEDELLI LUCIO	Assessore
si	13 - POGGI LAURA	Assessore

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario generale, Giuseppe Panassidi

Il Sig. Antonio Pastorello, nella qualità di vice Presidente, assume la Presidenza in sostituzione del Presidente temporaneamente assente, e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita, quindi, la Giunta a trattare la proposta di deliberazione, relativa al seguente oggetto.

Oggetto: Istituzione coattiva di zone di ripopolamento e cattura negli Ambiti territoriali di caccia su territori precedentemente vincolati quali zone di rispetto.


Il Presidente pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità di voti resi in forma palese.

Con successiva votazione la proposta viene dichiarata, ad unanimità di voti resi in forma palese, immediatamente eseguibile, al fine di evitare l'apertura della caccia nelle zone di rispetto come previsto dalla delibera regionale.

Il Presidente


Il Segretario generale

deliberazione della Giunta provinciale n. 193
Il Presidente



del 22/09/2005

Il Segretario generale



Oggetto: Istituzione coattiva di zone di ripopolamento e cattura negli Ambiti territoriali di caccia su territori precedentemente vincolati quali zone di rispetto.





La Giunta provinciale

Visti:

- l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative in materia di regolamentazione della caccia e tutela della fauna selvatica;
- l'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n.157 che individua la Provincia quale soggetto istituzionale incaricato di attuare le politiche di programmazione venatoria e di gestione del patrimonio faunistico sul territorio attraverso l'elaborazione e applicazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle norme;
- l'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, in cui si prevede che le Province nell'esprimere le funzioni sopra indicate, istituiscano Ambiti territoriali e si avvalgano della collaborazione di queste strutture associative per operare concretamente al raggiungimento degli obiettivi gestionali indicati dai piani faunistico-venatori;
- il comma XIII° dell'articolo succitato, nel quale si attribuisce ai Comitati direttivi degli Ambiti di caccia, organismi sociali ai quali viene affidata la gestione venatoria del territorio, la potestà di istituire, ai fini di una migliore conduzione del patrimonio faunistico, delle aree di "rispetto" venatorio ove l'esercizio della caccia resta totalmente vietato;

premesso che:

- in Provincia di Verona i Comitati di gestione hanno, a partire dal 1996, anno di prima applicazione del Piano faunistico-venatorio approvato con la legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e modificato con la legge regionale 3 aprile 1998, n. 7 e ancora con legge regionale 9 settembre 1999, n. 43 – attualmente vigente in regime di proroga fino al 31 gennaio 2006, istituito sul territorio di propria competenza numerose aree di rispetto che sono state finalizzate a migliorare la gestione del patrimonio di selvaggina, principalmente favorendone l'incremento e il naturale ripopolamento del territorio cacciabile;
- la Giunta Regionale, avvalendosi dei poteri previsti al comma VI° dell'articolo 8 della legge regionale n. 50/1993, con propria deliberazione n. 3598 del 6 ottobre 1998, ha elaborato delle modifiche al Regolamento attuativo del Piano faunistico venatorio regionale, approvato con legge nel 1996, in materia di costituzione delle aree di rispetto, degli appostamenti, dei poteri e compiti degli Ambiti territoriali di caccia;





AUTORE	COMPILATORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
			

- tale provvedimento limita, in particolare, il potere altrimenti discrezionale dei Comitati direttivi degli Ambiti, integrando il Piano faunistico venatorio con una serie di indicazioni circa le condizioni essenziali in base alle quali possono essere create le succitate “aree di rispetto”;
- la Provincia di Venezia in associazione con altri soggetti ha impugnato tale provvedimento avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza di accoglimento e annullamento dell’atto impugnato pronunciata in data 10 dicembre 1998;
- la Regione del Veneto si è opposta alla sentenza del TAR controricorrendo al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza del 14 gennaio 2005 ha accolto l’appello e respinto i ricorsi di primo grado;
- conseguentemente alla sentenza favorevole del Consiglio di Stato, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2556 del 13 settembre 2005, ha stabilito di dare piena esecuzione a quanto già disposto nel provvedimento in precedenza sospeso per impugnazione;
- tuttavia con tale atto, la Giunta regionale ha graduato la decadenza del divieto di caccia nelle “aree di rispetto” esistenti, ma istituite in difformità, con due diverse scadenze: entro il 1° febbraio 2006 per quelle costituite fino al 1° gennaio 2005, e entro l’ottavo giorno dalla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale, della deliberazione n. 2556;
- la succitata deliberazione regionale è stata pubblicata sul B.U.R. del Veneto il giorno 16 settembre 2005 e conseguentemente le aree di rispetto costituite dagli Ambiti sul territorio, dopo il 1° gennaio 2005, ma difformi rispetto agli indirizzi tecnici enunciati dalla Regione, decadrebbero alla mezzanotte del giorno 23 settembre 2005;

considerato che la facoltà conferita agli Ambiti, di istituire le “aree di rispetto” si è rivelata uno degli strumenti più idonei per ottimizzare la tutela e la gestione della selvaggina sul territorio, favorendo il suo naturale incremento a vantaggio quindi non solo degli interessi dei cacciatori locali ma del mantenimento di un corretto equilibrio tra le attività di prelievo e quelle di tutela naturalistica generale;

valutato che l’efficacia raggiunta dalle aree di rispetto, è dipesa proprio dalla possibilità di risolvere, con uno strumento gestionale ad ampia flessibilità e utilizzabile direttamente dai soggetti coinvolti sul territorio, problematiche e situazioni sfavorevoli per la fauna, quali drastici depauperamenti delle popolazioni selvatiche per cause biologico-sanitarie o climatiche, con immediatezza e assoluto tempismo tali quanto meno da limitare eventuali fasi di grave declino delle specie oggetto di caccia;

accertato che il successo di questo strumento territoriale, utile anche a risolvere eventuali aspetti localmente conflittuali tra le ragioni della produzione agricola e l’attività venatoria o a garantire un maggior grado sicurezza di luoghi più di altri vocati alla fruizione turistica, è oggettivamente attestato dalle catture di lepri assommanti a parecchie centinaia di esemplari;

AUTORE	COMPILATORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
			

valutato perciò che la riapertura di queste aree, anche di quelle più recentemente costituite, causerebbe la immediata perdita non solo di un cospicuo patrimonio di selvatici, ma causerebbe un gravissimo squilibrio negli assetti gestionali degli Ambiti e turbamento nell'opinione pubblica per il disturbo derivante dall'improvvisa riapertura di determinati luoghi all'attività venatoria;

ritenuto che le circostanze sopra descritte siano talmente eccezionali e tali da giustificare l'adozione di tutte le misure cautelative per garantire in superiori interessi generali, altrimenti gravemente compromessi dalla riapertura delle aree di rispetto, anche in relazione al fatto che la decadenza delle zone di rispetto avverrebbe nel pieno della apertura della stagione di caccia;

atteso, a questo proposito, che l'articolo 12 della legge regionale n. 50/1993, conferisce alle Province il potere, qualora ricorrano particolari circostanze ed eccezionali necessità ambientali, sia per la tutela della fauna che per il corretto e compatibile svolgersi delle attività venatorie sul territorio, di istituire, senza avviare la procedura di notifica ai proprietari dei terreni interessati dal vincolo, delle zone di ripopolamento e cattura previste dal precedente articolo 11;

considerato che l'istituzione coattiva è giustificata, non solo dalla eccezionalità delle circostanze e dalla necessità di rispondere al pubblico e generale interesse, ma che essa si rivolge alla trasformazione di un analogo regime di divieto di accesso ai fondi da parte dei cacciatori, la cui esistenza è quindi ben nota ai proprietari dei suoli e dagli stessi accettata;

valutato che l'opportunità di mantenere il regime di divieto sussista e sia pienamente giustificata nel periodo di apertura della caccia e cioè fino al 31 gennaio 2006, coincidente anche con la scadenza dell'attuale Piano faunistico venatorio, in tal modo attribuendo all'intervento di trasformazione del regime di divieto, da area di rispetto a zona di ripopolamento e cattura, il carattere di provvisorietà dettato dal permanere di circostanze eccezionali;

dato atto che presso il settore faunistico ambientale è depositata la cartografia relativa alle singole zone di rispetto istituite dagli Ambiti territoriali di caccia a partire dal 1° gennaio 2005;

delibera


1. di istituire nelle aree di rispetto istituite dopo il 01 gennaio 2005 dai Comitati Direttivi degli Ambiti territoriali di caccia, elencate nell'allegato A) quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, delle zone di ripopolamento e cattura aventi analoga delimitazione e ampiezza territoriale, a far data dal 24 settembre 2005 e fino al 31 gennaio 2006 (compresi);
2. di delegare gli organismi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia alla segnalazione dei confini delle aree di divieto con le apposite tabelle previste per legge.

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole.

Data.


21/09/2005



Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti


Data..... **21 SET 2005**

Il Segretario generale




che si compone di n. 1 pagine

Il Presidente



Il Segretario generale



ELENCO DELLE ZONE DI RISPETTO ISTITUITE DAGLI AA.TT.C. A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 2005

A.T.C.	Data istituzione	Denominazione Ubicazione	Estensione s.a.s.p.
2 Colli	25/07/2005 prot. 65964	CORSO (comune di Grezzana)	Ha 173
2 Colli	25/07/2005 prot. 65964	GREZZANA (comune di Grezzana)	Ha 133
2 Colli	14/04/2005 prot. 42237	S.GIACOMO (comune di Illasi)	Ha 46
2 Colli	14/04/2005 prot. 42237	COLOGNOLA (comune di Colognola ai Colli)	Ha 51
6 Valli Grandi	13/07/2005	S.PIETRO DI LEGNAGO (comune di Legnago)	Ha 234
3 Mincio	08/03/2005	CASELLE (comune di Sommacampagna)	Ha 244
1 Garda	28/06/2005	BOSCOMANTICO (comune di Verona)	Ha 168
4 Adige	04/08/2005 prot. 65963	FORAMELLE (comune di Ronco All'Adige)	Ha 62
4 Adige	04/08/2005 prot. 65963	PONTE PEREZ (Comune di Zevio)	Ha 22
4 Adige	04/08/2005 prot. 65963	ANTONELLA (Comune di Zimella)	Ha 35